



Bruxelles, 6.8.2021
COM(2021) 458 final

2021/0258 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la
Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

RELAZIONE

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"¹), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 marzo 2021 la Repubblica d'Austria (di seguito "Austria") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, al fine di escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche. La domanda era corredata di una relazione sull'applicazione di detta misura comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio², modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio³.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA la Commissione, con lettera del 7 aprile 2021, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall'Austria. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Austria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 168 della direttiva IVA il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati e sui servizi ricevuti ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e a fini non professionali è ammissibile soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo. A norma dell'articolo 168 bis, paragrafo 2, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare tale norma anche con riguardo alle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato. L'articolo 168 bis è stato inserito nella direttiva IVA dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009⁴ al fine di limitare la detrazione alla parte di uso professionale effettivo e applicare così in modo più efficace il principio secondo cui la detrazione si applica solo nella misura in cui i beni e i servizi in questione sono utilizzati ai fini dell'impresa del soggetto passivo.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, previa autorizzazione del Consiglio, gli Stati membri possono introdurre misure di deroga alla direttiva IVA, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

L'Austria ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA che le consente di escludere totalmente dal diritto a

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.

³ GU L 251 del 5.10.2018, pag. 33.

⁴ Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 10 del 15.1.2010, pag. 14).

detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e servizi che siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Tale misura di deroga per l'Austria era stata concessa inizialmente fino al 31 dicembre 2009 con decisione 2004/866/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004⁵, e riconcessa successivamente fino al 31 dicembre 2012 con decisione 2009/1013/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009⁶. Quest'ultima deroga era stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio del 13 novembre 2012⁷, fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio del 10 dicembre 2015⁸ e fino al 31 dicembre 2021 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio⁹.

Nella sua richiesta l'Austria ha informato la Commissione che l'applicazione della misura di deroga si è rivelata molto efficace e di successo in termini di semplificazione della riscossione dell'IVA e di prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonché di miglioramento dell'equità prevenendo distorsioni dovute a vantaggi ingiustificati in termini di flusso di cassa e migliorando l'adempimento degli obblighi fiscali a seguito della riscossione semplificata dell'IVA. Secondo l'Austria la soppressione della misura di deroga comporterebbe un ingiustificato vantaggio di cassa per il soggetto passivo che usa un bene o servizio solo marginalmente a fini professionali e che è autorizzato a detrarre l'IVA pagata per tale uso professionale minore rispetto ad un soggetto passivo che utilizzi il bene o servizio a fini unicamente professionali. Una successiva variazione minima del rapporto tra uso privato e uso professionale di un bene o servizio solo marginalmente utilizzato a fini professionali comporterebbe inoltre una rettifica dell'IVA detratta. Tale lieve rettifica sarebbe sproporzionata dal punto di vista sia del contribuente sia dell'amministrazione fiscale.

Il richiesto utilizzo dei beni e servizi per almeno il 10 % a fini professionali per autorizzare la detrazione dell'IVA a monte è relativamente modesto. Secondo l'Austria, la proroga di tale misura avrà quindi un impatto limitato sull'importo complessivo delle entrate dell'IVA riscosse allo stadio del consumo finale e, di conseguenza, non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

In genere le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo che si possa valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. A tale riguardo, dalle informazioni fornite dall'Austria risulta alla Commissione che la suddivisione percentuale 90 % - 10 % tra fini professionali e non professionali resta una base valida per individuare le operazioni in cui l'utilizzazione a fini professionali può essere considerata trascurabile.

La misura speciale in questione agevola quindi sia le amministrazioni fiscali sia le imprese, perché elimina la necessità di verificare l'utilizzazione successiva dei beni e dei servizi cui è stata applicata l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato a norma dell'articolo 16 o 26 della direttiva IVA oppure le rettifiche della detrazione previste dagli articoli 184 – 192 della medesima. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Tuttavia qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo da valutare se le condizioni sulle quali si basa la deroga siano ancora valide. Si propone quindi di prorogare la deroga sino alla fine del 2024 e, qualora sia prospettata un'ulteriore proroga oltre tale data, di chiedere

⁵ GU L 371 del 18.12.2004, pag. 47.

⁶ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21.

⁷ GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8.

⁸ GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12.

⁹ GU L 251 del 5.10.2018, pag. 33.

all'Austria di presentare entro il 31 marzo 2024, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali su cui si basa l'esclusione dalla detrazione.

La decisione 2009/1013/CE del Consiglio del 22 dicembre 2009 è stata adottata contemporaneamente alla direttiva 2009/162/UE del Consiglio del 22 dicembre 2009, che ha inserito l'articolo 168 bis nella direttiva IVA. Tuttavia il titolo della decisione 2009/1013/UE del Consiglio non contiene un riferimento all'articolo 168 bis. Per eliminare tale incoerenza tra il titolo e il contenuto della decisione 2009/1013/UE del Consiglio, è pertanto opportuno modificare il titolo della decisione 2009/1013/UE del Consiglio inserendovi un riferimento all'articolo 168 bis della direttiva IVA.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Deroghe analoghe in relazione all'esclusione dell'IVA dovuta su beni e servizi dal diritto a detrazione dell'IVA quando i beni e i servizi in questione sono utilizzati per più del 90 % a fini privati di un soggetto passivo o di suoi dipendenti o, in generale, per fini non professionali o attività non economiche, sono state concesse ad altri Stati membri (Germania¹⁰, Paesi Bassi¹¹).

A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Vigeva pertanto una serie di clausole sospensive che limitano il diritto a detrazione dei soggetti passivi.

Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione del diritto a detrazione¹², tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'UE.

La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni vigenti della direttiva IVA.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 395 della direttiva IVA.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2018/2060 del Consiglio, del 20 dicembre 2018, recante modifica della decisione 2009/791/CE che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 20).

¹¹ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2189 del Consiglio, del 18 dicembre 2020, che autorizza i Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 434 del 23.12.2020, pag. 1).

¹² COM (2004) 728 final - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014, (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3).

Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la procedura di riscossione dell'imposta ed evitare talune evasioni o elusioni fiscali. Essa non va al di là di quanto è necessario per realizzare tali obiettivi.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La presente proposta si basa su una richiesta presentata dall'Austria e concerne unicamente questo Stato membro.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell'IVA consentendo all'Austria di prorogare l'applicazione di una misura di deroga che le consenta di escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati i beni e i servizi utilizzati in percentuale superiore al 90 % dal soggetto passivo per esigenze private o per fini non professionali, ivi incluse attività non economiche.

La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto, in particolare per quanto riguarda l'eventuale imposizione dell'uso privato oppure le rettifiche della detrazione.

Il richiesto utilizzo dei beni per almeno il 10 % a fini professionali per autorizzare la detrazione dell'IVA a monte è relativamente modesto. Secondo l'Austria, la proroga di tale misura avrà quindi un impatto limitato sull'importo complessivo delle entrate dell'IVA riscosse allo stadio del consumo finale e, di conseguenza, non inciderà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta è limitata nel tempo e comprende una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto al 31 dicembre 2024.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio² ha autorizzato l'Austria ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE ("misura speciale"). In seguito a proroghe successive, tale autorizzazione scade il 31 dicembre 2021.
- (2) L'articolo 168 bis è stato inserito nella direttiva 2006/112/CE dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio³ del 22 dicembre 2009 al fine di limitare la detrazione alla parte di uso professionale effettivo e applicare così in modo più efficace il principio secondo cui la detrazione si applica solo nella misura in cui i beni e i servizi in questione sono utilizzati ai fini dell'impresa del soggetto passivo. Il titolo della decisione 2009/1013/UE deve pertanto fare riferimento anche all'articolo 168 bis della direttiva 2006/112/CE.
- (3) La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
- (4) La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA. Essa influisce in modo trascurabile sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

¹ GU 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2009, p. 21).

³ Direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 10 del 15.1.2010, pag. 14).

- (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 marzo 2021 l'Austria ha chiesto di essere autorizzata a continuare ad applicare tale misura speciale ("la richiesta").
- (6) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall'Austria agli altri Stati membri con lettera del 7 aprile 2021. Con lettera dell'8 aprile 2021 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (7) Secondo l'Austria la misura speciale si è rivelata molto efficace nel semplificare la riscossione dell'IVA e impedire l'evasione e l'elusione fiscale. La misura riduce gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni fiscali, in quanto non vi è necessità di effettuare un controllo dell'uso successivo dei beni e servizi ai quali si applica l'esclusione dalla detrazione al momento dell'acquisto. È opportuno pertanto che l'Austria continui ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2024.
- (8) Nel caso in cui ritenga necessaria una proroga oltre il 2024, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione entro il 31 marzo 2024 una domanda di proroga, corredata di una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata.
- (9) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/1013/UE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

"Decisione di esecuzione del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto";

2) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del personale del soggetto passivo o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2024.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione."

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*